

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ENERGIA ELETTRICA (AEE)

Questo regolamento fa riferimento a quanto indicato nello Statuto e nel Regolamento Generale della "Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni", nel seguito indicata con AEIT cui l'Associazione AEE appartiene.

Esso ha lo scopo di specificare i criteri e le regole per la organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione Energia Elettrica(AEE) dell'AEIT.

Nulla di questo regolamento può essere inteso come contrario allo Statuto, al Regolamento Generale ed ai regolamenti attuativi dell'AEIT, ai quali si fa riferimento per quanto qui non previsto esplicitamente.

CAPITOLO I - SCOPI, SEDE, CONTI FINANZIARI, FONDI

Art. 1 - Scopi

Oggetto dell'interesse dell' AEE sono tutte le materie che rientrano nell'ambito degli scopi sociali dell'AEIT e che, nel caso specifico, riguardano essenzialmente la produzione, trasmissione, distribuzione, vendita ed utilizzo dell'Energia elettrica, inclusi i sistemi e le apparecchiature a ciò necessari , le discipline dell'elettrotecnica e dell'elettronica di potenza

L'azione dell'AEE si esplica, nel quadro generale istituzionale di AEIT, essenzialmente nelle seguenti attività:

- contribuire allo sviluppo delle discipline concernenti il settore;
- promuovere lo scambio di informazioni tra soci e verso l'esterno ,mediante manifestazioni, conferenze, pubblicazioni, incontri , ecc., sia di tipo tematico sia culturale in senso esteso;
- pubblicare riviste periodiche e monografie sulle materie di interesse , sia mediante editoria su carta che su supporto elettronico; curare la costituzione di fonti di documentazione nel settore;
- mantenere stretti legami e collaborazioni con il mondo universitario italiano del settore e con Associazioni culturali affini a carattere europeo o internazionale;
- contribuire all'educazione scientifica nelle discipline tecniche del settore, anche con iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado e con effettuazione di corsi per l'aggiornamento professionale nel campo
- incoraggiare l' avvio dei giovani verso attività del settore , anche favorendone i contatti con le industrie
- attivare rapporti con organi governativi ed Enti pubblici, mass-media, qualificandosi come interlocutore competente ed imparziale per le tematiche energetiche (elettriche) e dell'industria di settore
- fornire un supporto alle Istituzioni e Amministrazioni pubbliche nella formulazione della normativa, negli studi del settore e nell'attività di certificazione e di qualificazione professionale
- collaborare , per gli aspetti di carattere culturale, con Enti e Associazioni industriali di categoria
- favorire le ricerche di settore in accordo con l' attività delle Istituzioni e dei soci;

si intende inclusa , ogni altra attività concernente i temi di competenza dell'AEE , svolta in coordinamento con le altre Associazioni e con le sezioni AEIT, in armonia con le indicazioni generali date da AEIT,

Per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a questi collegate si avvale normalmente dei servizi appositi forniti dall'Ufficio Centrale dell'AEIT.

Art. 2 - Sede

La sede dell'associazione AEE è situata in Milano presso gli uffici dell'AEIT

Art. 3 - Conti finanziari del fondo di competenza

Il conto finanziario attribuito all'AEE (Art 6 dello Statuto AEIT e Art 3 del Regolamento Generale AEIT) è gestito contabilmente dall'Ufficio Centrale AEIT ed i proventi della sua amministrazione sono riconosciuti all'AEE.

Art. 4 - Fondi destinati a specifiche finalità

Si fa riferimento a quanto indicato nel Regolamento Generale AEIT nell' Art. 4

CAPITOLO II - SOCI

Art. 5 Generalità

Si fa riferimento a quanto indicato al capitolo II Articoli da 10 a 15 dello Statuto AEIT e agli Articoli da 5 a 21 del Regolamento Generale AEIT e precisamente a :

DA STATUTO Capitolo II - Soci

Art. 10 Soci – raggruppamenti - elenchi

Art. 11 Soci effettivi

Art. 12 Ammissione dei soci effettivi

Art. 13 Soci onorari

Art. 14 Diritti e doveri dei soci

Art. 15 Perdita della qualifica di socio

DA Regolamento Generale artt. da 5 a 21

Art. 5 Soci effettivi individuali

Art. 6 Soci giovani

Art. 7 Soci fedeli

Art. 8 Soci vitalizi

Art. 9 Soci distinti ed emeriti

Art. 10 Soci effettivi collettivi

Art. 11 Rappresentanti dei soci collettivi - designazione

Art. 12 Soci benemeriti

Art. 13 Soci sostenitori

Art. 14 Compatibilità delle qualifiche

Art. 15 Ammissione dei soci

Art. 16 Versamento della quota

Art. 17 Morosità e cancellazione dei soci

Art. 18 Radiazione dei soci

Art. 19 Perdita dei diritti sociali

Art. 20 Riammissione dei soci cancellati

Art. 21 Adesione ad altra Sezione aggregati

CAPITOLO III - ORGANI CENTRALI DELL' AEE

ART.6 Generalità

Si fa riferimento a quanto indicato al Capitolo V Articoli da 33 a 40 dello Statuto AEIT ed al Regolamento Generale AEIT agli articoli da 37 a 50 e precisamente a:

DA STATUTO: Capitolo V – Associazioni – Gruppi Tematici

Art. 33 Compiti e organizzazione delle Associazioni e dei Gruppi Tematici

Art. 34 Costituzione delle Associazioni

Art. 35 Organi delle Associazioni

Art. 36 Assemblea delle Associazioni – composizione – convocazione - validità

Art. 37 Assemblea delle Associazioni – compiti e poteri

Art. 38 Consiglio delle Associazioni – composizione – convocazione - validità

Art. 39 Consiglio delle Associazioni – compiti e poteri

Art. 40 Scioglimento delle Associazioni

Da Regolamento Generale: Capitolo V - Associazioni - Gruppi Tematici - Strutture organizzate

Art. 37 Associazioni - generalità

Art. 38 Modalità per la costituzione di Associazioni

Art. 39 Regolamento delle Associazioni

Art. 40 Gruppi Tematici delle Associazioni

Art. 41 Sede operativa e sede amministrativa delle Associazioni

Art. 42 Appartenenza dei soci alle Associazioni

Art. 43 Assemblea di Associazione - compiti e poteri

Art. 44 Consiglio di Associazione - compiti e poteri – convocazione -

Art. 45 Presidenza di Associazione - composizione

Art. 46 Presidenza di Associazione - compiti e poteri

Art. 47 Verballi delle sedute

Art. 48 Attività delle Associazioni

Art. 49 Gestione contabile delle associazioni

Art. 50 Spostamento della sede operativa di una associazione

Art. 51 Altre strutture organizzate

Art. 7 – Consiglio AEE: composizione e compiti

Il Consiglio dell'AEE agisce in nome dell'AEIT svolgendo con i più ampi poteri ogni azione relativa alla gestione, all'amministrazione e, più in generale, alle decisioni che rientrano nell'oggetto specifico dell'Associazione.

L'AEE opera sul territorio nazionale in collaborazione con le sezioni locali della federazione AEIT e organizza manifestazioni, prevalentemente a carattere nazionale, orientate a temi generali che riguardano l'intero settore dell'Energia Elettrica.

Il Consiglio è composto dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, dai Coordinatori dei Gruppi Tematici, dal Segretario, dal Cassiere oltre che da rappresentanti dei soci in numero non superiore a 25. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea dei soci (vedi Art. 38 Statuto AEIT).

Il Consiglio di Associazione, oltre ai compiti specificati in Statuto e Regolamento AEIT, provvede a proporre alla sua scadenza la lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea. nella quale vanno inclusi nominativi eventualmente proposti da almeno 50 soci.

I candidati vanno scelti in modo da garantire nel Consiglio la presenza di soci che provengano dalla scuola, dalle istituzioni, dall'industria, dalla consulenza e comunque coinvolti negli interessi rappresentati da AEE.

La durata dell'incarico nel Consiglio è di tre anni, rinnovabili consecutivamente per un solo altro triennio.

Il Consiglio AEE sceglie nel proprio ambito un certo numero di membri ai quali delegare specifiche responsabilità. I membri, che svolgeranno tali compiti, riferiranno al Consiglio con continuità sull'attività svolta

Art. 8 – Consiglio AEE: convocazione

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere inviato per via elettronica o fax o posta a tutti i membri almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Ove sussistano ragioni urgenti si può procedere alla convocazione straordinaria, per via elettronica e fax, purché almeno cinque giorni prima della seduta. In tale caso le deliberazioni devono essere prese a maggioranza qualificata (due terzi dei presenti)

Il Consiglio può essere consultato dalla Presidenza su singoli argomenti, anche mediante votazione per corrispondenza elettronica entro i tempi indicati dalla Presidenza.

Art. 9- Presidenza: composizione e compiti

La Presidenza è composta dal Presidente, dal (o dai) Vice Presidente(i), dal Segretario e dal Cassiere. Oltre all'attività generale di controllo e di indirizzo gestionale competono alla Presidenza, che opera anche tramite l'Ufficio Centrale AEIT, tutte le attività istituzionali che non siano riservate all'AEIT ed alle Sezioni, ed in particolare (ma non esclusivamente):

- o organizzazione di riunioni;
- o attività editoriale;
- o organizzazione e patrocinio di congressi e convegni nazionali ed internazionali anche in collaborazione con associazioni affini o complementari;
- o rapporti con associazioni estere similari
- o istituzione di borse di premi e borse studio di Associazione.

Tali attività rientrano nel piano pluriennale definito in accordo con la Presidenza Generale dell'AEIT.

Art. 10 – Segretario e Cassiere

Il Segretario provvede all'attuazione delle decisioni ed indirizzi della Presidenza e mantiene i collegamenti tra questa e l'Ufficio Centrale AEIT.

Il Segretario è responsabile della tenuta dei verbali delle assemblee, delle sedute del Consiglio e della Presidenza e di altre riunioni.

Il Cassiere è responsabile di seguire gli atti amministrativi dell'Associazione e rappresenta l'interfaccia con gli organi competenti della Federazione AEIT. Segue anche l'andamento delle iscrizioni dei soci individuali e collettivi dell'AEE nonché dei Gruppi Tematici ed informa, la Presidenza ed il Consiglio sulla situazione soci e finanziaria dell'Associazione.

Il Segretario e il Cassiere sono nominati dal Presidente nell'ambito dei membri del Consiglio.

CAPITOLO IV – RAPPORTI CON SEZIONI E SOTTOSEZIONI

Art. 11 –Generalità

Si fa riferimento a quanto indicato nel Regolamento Generale AEIT Capitolo V in generale e in particolare agli Articoli 29-32-34 :

Art. 29 Consiglio di Sezione – composizione - convocazione – validità

Art. 32 Presidenza di Sezione - compiti e poteri

Art. 34 Attività della Sezione

Art. 12 - Nomina dei referenti di associazione del Consiglio di Sezione

Le sezioni nomineranno nel proprio Consiglio di Sezione un referente dell'AEE nell'ambito dei soci dell'associazione stessa dandone notizia alla Presidenza di AEE.

CAPITOLO V – GRUPPI TEMATICI

Art. 13- Generalità

I Gruppi Tematici promuovono conferenze, convegni, congressi nazionali e internazionali e quant'altro utile all'adempimento degli scopi sociali dell'Associazione. L'insieme dei Gruppi Tematici deve tendere a coprire tutto il campo di interesse.

L'attività di ciascun Gruppo Tematico è finanziata con risorse raccolte direttamente in funzione di specifiche attività, e con risorse assegnate dall'Associazione.

I Gruppi Tematici non hanno autonomia patrimoniale e finanziaria. La gestione contabile dei Gruppi Tematici è condotta dall'Ufficio Centrale in accordo con l'Associazione di appartenenza. Tutte le attività sono regolate dalle norme contabili di AEIT.

Il Presidente dell'Associazione può delegare ai Gruppi Tematici il compito di promuovere e mantenere i collegamenti con organismi omologhi di associazioni affini italiane e straniere in accordo con AEIT.

Il Consiglio di Associazione si affianca al Gruppo Tematico per garantire l'immagine e la visibilità dell'Associazione nei vari eventi e si fa carico, assieme al Gruppo, di individuare possibili sinergie o interessi che possano contribuire al successo della singola manifestazione con altre Associazioni, Enti, Autorità Istituzionali e Accademiche, Società Manifatturiere o di Servizio e con la Stampa. Al tempo stesso il Consiglio garantisce l'assenza di sovrapposizioni tra i Gruppi Tematici e con l'attività trasversale dell'Associazione, anche verificando che eventuali proposte di manifestazioni risultino organizzate da due o più Gruppi, ecc.

Il programma di attività annuale dei Gruppi Tematici deve essere portato a conoscenza del Consiglio dell'Associazione con il necessario anticipo per svolgere le varie funzioni di coordinamento sopra menzionate.

ART. 14 - Modalità per la costituzione di Gruppi Tematici

La Presidenza dell'Associazione , su iniziativa propria o in base alla proposta di soci, può promuovere la costituzione di un Gruppo Tematico relativo ad un definito ambito culturale.

La costituzione di un nuovo Gruppo Tematico (o la fusione di Gruppi Tematici esistenti) richiede:

- la denominazione del nuovo Gruppo Tematico;
- gli scopi che il Gruppo Tematico si prefigge e le principali attività da svolgere o da promuovere;
- i nominativi del Coordinatore e dei membri costituenti il Comitato Operativo;
- gli eventuali collegamenti con altre associazioni nazionali ed estere

Art. 15 - Appartenenza dei soci ai Gruppi Tematici

Ogni socio è invitato ad indicare annualmente il gruppo od i Gruppi Tematici cui intende aderire.

Art. 16 - Comitato operativo di Gruppo Tematico

Il Comitato Operativo di Gruppo Tematico è composto da membri, in numero deciso dal Coordinatore, fra gli aderenti al gruppo.

Al Comitato operativo di Gruppo Tematico spetta in particolare di:

- consigliare ed assistere la **Presidenza** del Gruppo Tematico nello svolgimento dell'attività istituzionale;
- deliberare in merito all'attività del gruppo;
- approvare il rendiconto annuale del Gruppo Tematico ed il piano economico preventivo

Il Coordinatore del Gruppo Tematico può invitare alle riunioni del Comitato, senza poteri deliberativi, altre persone interessate agli argomenti in discussione.

Art. 17 - Coordinatore e Segretario di Gruppo Tematico

Il Coordinatore del Gruppo Tematico opera su delega del Presidente AEE. I Coordinatori dei Gruppi Tematici vengono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente dell'Associazione.

Il Coordinatore formula gli indirizzi operativi del Gruppo Tematico, cura l'attività del gruppo in accordo con la Presidenza dell'AEE, in particolare per le manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale e con la Presidenza della Sezione interessata per quelle che si svolgono presso la Sezione stessa.

Il Segretario del Gruppo ha il compito di dare attuazione alle direttive del Coordinatore del Gruppo.

Art. 18 - Attività dei Gruppi Tematici

Tutte le manifestazioni di maggiore importanza dovranno essere programmate con congruo anticipo ed inserite in un programma di attività di un anno che dovrà essere comunicato alla Presidenza dell'Associazione AEE e aggiornato almeno ogni sei mesi.

Ciò per consentire il coordinamento in sede nazionale e internazionale e l'annuncio nelle riviste.

Art. 19 - Scioglimento dei Gruppi Tematici

Un Gruppo Tematico può essere sciolto mediante delibera del Consiglio di Associazione.

CAPITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Si fa riferimento a quanto indicato nel Regolamento Generale AEIT agli artt. 52-58 del Capitolo VI-Amministrazione:

DA REGOLAMENTO GENERALE :Capitolo VI - Amministrazione

Art. 52 Norme contabili

Art. 53 Quote annuali e contributi.

Art. 54 Esazione delle quote

Art. 55 Notifiche delle variazioni di residenza, di qualifica, di categoria

Art. 57 Rendiconto economico annuale dell'associazione

Art. 58 Commissariamento di sezioni e di associazione

Art.20 Rendiconto economico annuale di associazione

La Presidenza dell'AEE, prima di sottoporre il rendiconto economico annuale al Consiglio per l'approvazione, deve ottenere il benestare dell'Ufficio Centrale AEIT per ciò che riguarda il rispetto delle norme contabili.

La Presidenza dell'AEE formula la proposta della quota di competenza al Consiglio Generale AEIT in tempi coerenti con quanto stabilito dal Regolamento Generale AEIT.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 Generalità

Si fa riferimento a quanto indicato nel Regolamento Generale AEIT agli artt. 59-66 e precisamente a:

DA REGOLAMENTO GENERALE :Capitolo VII - Disposizioni generali

Art. 59 Cariche sociali - generalità

Art. 60 Cariche sociali - durata

Art. 61 Cariche sociali gratuità ed indennità :con nota aggiuntiva all'Art 61 del Regolamento Generale AEIT

Art. 62 Modalità per le elezioni - rieleggibilità

Art. 63 Gestione delle sedute

Art. 64 Maggioranze

Art 65 Validità e verifica dei risultati

Art. 66 Atti

Art 67 Modifiche al Regolamento Generale

Art. 22 Modifiche al Regolamento

Le proposte di adozione di un nuovo Regolamento dell'AEE o di emendamenti al presente regolamento possono essere avanzate dal Consiglio AEE, dall'Assemblea AEE, dal Consiglio del Gruppo Tematico o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. Tali proposte, dopo l'approvazione a maggioranza qualificata del Consiglio dell'AEE, vengono sottoposte al voto dei membri dell'Assemblea dell'AEE. Le modifiche approvate sono comunicate alla Presidenza e al Segretario Generale AEIT per la dovuta approvazione.

